

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(95) 64 def.

Bruxelles, 07.04.1995

95/0065 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**riguardante la conclusione del protocollo relativo alla
cooperazione finanziaria e tecnica
tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Con decisione del 14 giugno 1994, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Malta al fine di concludere un nuovo protocollo finanziario nel quadro dell'accordo di associazione con Malta.
2. In base alle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio, il 21 dicembre 1994 è stato siglato a Bruxelles un progetto di protocollo.
3. Il protocollo prevede una dotazione finanziaria complessiva di 45 MECU di cui:
 - * 15 MECU a carico del bilancio comunitario
 - * 30 MECU di prestiti BEI
4. Base giuridica: articolo 238 del trattato.
5. La Commissione invita il Consiglio ad approvare il risultato dei negoziati con Malta e ad avviare la procedura di firma e di conclusione del nuovo protocollo finanziario. Di conseguenza, trasmette al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo siglato, il cui testo figura in allegato.

3

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la conclusione del protocollo relativo alla
cooperazione finanziaria e tecnica
tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238, in collegamento con il suo Articolo 228, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo capoverso,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo¹,

considerando che è opportuno approvare il protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Commissione il protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall'articolo 21 del protocollo².

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

¹ GU n.

² La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.

PROTOCOLLO

**relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra
la Comunità europea e Malta**

y

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA,

dall'altra,

DESIDEROSI di favorire lo sviluppo dell'economia maltese e di perseguire gli obiettivi dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, e considerata la decisione del Consiglio di offrire a Malta cooperazione finanziaria, assistenza tecnica, risorse per la formazione e assistenza di altro tipo nel quadro di uno specifico protocollo, nell'intento di facilitare la transizione economica del paese in previsione della sua adesione all'Unione europea,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

il Consiglio dell'Unione europea:

.....

ministro degli Affari esteri,

presidente del Consiglio dell'Unione europea,

.....

membro della Commissione delle Comunità europee,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA:

.....

ministro

I QUALI, dopo aver scambiato i propri pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica prevista dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, la Comunità partecipa, alle condizioni indicate nel presente protocollo, al finanziamento di progetti destinati a contribuire allo sviluppo economico e sociale di Malta e a facilitare la sua transizione economica in previsione dell'adesione all'Unione europea.

Articolo 2

1. Ai fini di cui all'articolo 1, e per un periodo che scadrà il 31 ottobre 1998, potrà essere impegnato un importo complessivo di 45 milioni di ECU, a concorrenza di:

- a) 30 milioni di ECU sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata la "Banca", concessi sulle risorse proprie;
- b) 13 milioni di ECU sulle risorse di bilancio della Comunità, sotto forma di aiuti non rimborsabili;
- c) 2 milioni di ECU sulle risorse di bilancio della Comunità, in forma di contributi alla costituzione di capitali di rischio.

2. I capitali di rischio di cui al paragrafo 1, lettera c) contribuiscono a realizzare gli obiettivi e le azioni di cooperazione definiti all'articolo 3, in particolare quelli indicati nel paragrafo 2, secondo trattino.

Essi costituiscono in via prioritaria fondi propri o assimilati da mettere a disposizione di imprese commerciali o industriali maltesi, in particolare quelle a cui sono associate persone fisiche o giuridiche di uno Stato membro della Comunità.

I capitali di rischio vengono concessi e gestiti dalla Banca e possono assumere forma di:

- a) prestiti subordinati, per i quali il rimborso e, eventualmente, il pagamento degli interessi avvengono soltanto dopo il pagamento degli altri debiti bancari;
- b) prestiti condizionali il cui rimborso e la cui durata dipendono dalla realizzazione di condizioni stabilite al momento di concederli;
- c) partecipazioni minoritarie e temporanee, a nome della Comunità, nel capitale delle imprese con sede a Malta;
- d) finanziamento di partecipazioni sotto forma di prestiti condizionali concessi a Malta oppure, con l'accordo del governo maltese, a imprese maltesi, direttamente o tramite istituti finanziari maltesi.

1. L'importo complessivo di cui all'articolo 2 viene utilizzato in via prioritaria per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di progetti o azioni di cooperazione volti a contribuire all'attuazione delle riforme strutturali indispensabili alla transizione dell'economia maltese verso l'integrazione europea e per aiutare il paese ad affrontare le sfide poste dall'adesione all'Unione europea nelle migliori condizioni possibili, intensificando la cooperazione nei settori della pubblica amministrazione, della formazione, della ricerca e della tecnologia, nonché dell'industria, del commercio e dei servizi. Possono altresì essere finanziati le infrastrutture economiche, gli investimenti produttivi ed eventualmente le operazioni di riconversione industriale, nonché gli investimenti complementari delle succitate azioni di cooperazione.
2. Fra i progetti e le azioni che possono beneficiare di finanziamenti, verranno privilegiati quelli destinati a:
 - intensificare, nel settore della pubblica amministrazione, la cooperazione amministrativa tra Malta e la Comunità per aiutare il paese ad adottare l'*acquis* comunitario e ad aumentare l'efficienza dei servizi pubblici;
 - sostenere, nel settore dell'industria e dei servizi, le riforme strutturali, adattare l'economia maltese alle esigenze del mercato unico, aumentandone la competitività, favorendo la cooperazione economica fra imprese maltesi e la Comunità europea, promuovendo gli investimenti e l'apporto di capitali privati, nonché sostenendo le piccole e medie imprese;
 - istituire o rafforzare, nel settore della scienza e della tecnologia, i legami fra istituti di formazione e di ricerca di Malta e della Comunità europea, nonché la partecipazione di imprese o di centri di ricerca, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle decisioni del Consiglio 94/761, 94/762 e 94/763 relative alle regole di partecipazione di imprese, centri di ricerca e università ai programmi quadro comunitari specifici di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione³;
 - diversificare e promuovere le esportazioni nel settore commerciale, sostenere l'attuazione delle proposte riforme delle politiche commerciali, doganali e fiscali di Malta in previsione dell'integrazione nell'economia della Comunità europea, nonché organizzare contatti fra operatori maltesi e operatori europei;
 - mettere a disposizione, nei settori prioritari citati, l'assistenza tecnica e legislativa, nonché attuare programmi di formazione nelle amministrazioni, nelle imprese e negli istituti di ricerca;
 - promuovere la partecipazione di Malta a programmi comunitari nei settori riguardanti l'istruzione, la cultura e la gioventù, in base a specifici accordi che saranno negoziati e conclusi conformemente alle procedure adottate da ciascuna parte;

- 7
- promuovere, nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, la partecipazione di Malta a programmi quadro comunitari, programmi specifici o altre azioni, in base a specifici accordi che saranno negoziati e conclusi conformemente alle procedure adottate da ciascuna parte.
3. I contributi finanziari della Comunità sono destinati a coprire le spese interne ed esterne necessarie alla realizzazione di progetti o di azioni approvate (comprese le spese di studio, le spese per i consulenti tecnici e quelle per l'assistenza tecnica). Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento.

Articolo 4

1. I progetti di investimento possono essere finanziati mediante prestiti della Banca, attraverso capitali di rischio, aiuti non rimborsabili o con una combinazione di questi mezzi.
2. Le azioni di cooperazione tecnica ed economica sono generalmente finanziate con aiuti non rimborsabili.

Articolo 5

1. Gli importi da impegnare ogni anno devono essere ripartiti, per quanto possibile, sull'intero periodo di applicazione del presente protocollo.
2. Qualora Malta aderisca all'Unione europea durante il periodo interessato dal presente protocollo, dovranno essere negoziate le modalità intese a garantire la progressiva transizione, per quanto attiene all'aiuto finanziario, tra il regime di paese associato e quello di Stato membro.

Articolo 6

1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi secondo le modalità, le condizioni e le procedure previste dal suo statuto. Essi sono corredati di condizioni di durata determinate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti cui sono destinati e tenuto conto anche delle condizioni prevalenti sui mercati dei capitali sui quali la banca si procura i fondi. Il tasso di interesse è stabilito secondo gli usi della Banca in materia al momento della firma di ciascun contratto di prestito.
2. Le condizioni e le modalità dei contributi alla formazione dei capitali di rischio vengono stabilite caso per caso.
3. Gli aiuti sulle risorse di bilancio della Comunità, diversi da quelli destinati alle operazioni relative ai capitali di rischio, sono concessi e gestiti dalla Commissione.
4. I fondi di cui all'articolo 2 possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi maltesi appropriati, i quali provvedono ad assegnare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunità, in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti e azioni cui sono destinati.

Articolo 7

Il contributo della Comunità alla realizzazione di taluni progetti può assumere, con l'accordo di Malta, la forma di un cofinanziamento al quale possono partecipare, in particolare, organismi ed istituti di credito e di sviluppo di Malta, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.

Articolo 8

Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica:

- a) in generale:
 - Malta;
- b) con l'accordo del governo maltese, per progetti o azioni da esso approvati:
 - gli organismi pubblici di sviluppo di Malta;
 - gli organismi privati che operano a Malta per lo sviluppo economico e sociale;
 - le imprese che svolgono la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e costituite quali persone giuridiche ai sensi dell'articolo 12;
 - le associazioni di produttori di nazionalità maltese o, in mancanza di dette associazioni e a titolo eccezionale, i produttori stessi;

- 9
- i borsisti e tirocinanti inviati da Malta nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.

Articolo 9

1. Ai fini di un'utilizzazione ottimale degli strumenti e dei mezzi previsti nel presente protocollo e della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3, la Comunità e Malta stabiliscono di comune accordo, in base ai dati forniti da Malta, un programma indicativo che impegna entrambe le parti e definisce le finalità specifiche di cooperazione finanziaria e tecnica, i settori prioritari d'intervento e i programmi d'azione previsti.
2. Il programma indicativo può essere riveduto, di comune accordo, in funzione dei mutamenti della situazione economica di Malta o degli obiettivi e priorità stabiliti nel suo piano di sviluppo.
3. La Comunità e Malta proseguono gli scambi di vedute nei consessi appropriati e procedono, almeno una volta durante l'esecuzione del presente protocollo e al più tardi entro la fine del terzo anno dall'entrata in vigore, ad una valutazione dell'esecuzione del programma indicativo.

Articolo 10

1. Nel contesto stabilito a norma dell'articolo 9, Malta oppure, con l'accordo del governo, gli altri eventuali beneficiari di cui all'articolo 8, presentano alla Comunità le richieste di contributo finanziario.
2. La Comunità esamina le richieste di finanziamento in collaborazione con le autorità maltesi competenti e con gli altri beneficiari, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 9, e li informa del seguito riservato alle domande.

Articolo 11

1. Malta o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere finanziate a titolo del presente protocollo.

La Comunità si accerta che questi contributi finanziari siano utilizzati, nelle migliori condizioni economiche, per gli scopi previsti.
2. I progetti e programmi d'azione sono oggetto di valutazioni appropriate, i cui risultati vengono comunicati alle parti che, di concerto, prendono le misure del caso.
3. Alcune modalità di gestione dei contributi finanziari concessi dalla Comunità formano oggetto di uno scambio di lettere o di un accordo quadro tra la Commissione e Malta al momento della conclusione del presente protocollo.

Articolo 12

10

1. La partecipazione alle aggiudicazioni, alle gare d'appalto e ai contratti che possono essere finanziati è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di Malta. Tali persone giuridiche, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità europea o di Malta, devono avere la sede sociale, l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale nei territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea o a Malta; tuttavia, se esse hanno in tali territori o a Malta soltanto la sede sociale, la loro attività deve presentare un legame effettivo e continuo con l'economia di tali territori o di Malta.
2. Di concerto con Malta, le persone fisiche e giuridiche dei paesi in via di sviluppo associati alla Comunità da accordi globali di cooperazione e di associazione possono essere autorizzate da quest'ultima, caso per caso e in via eccezionale, a partecipare alle operazioni di cui al paragrafo 1 finanziate dalla Comunità. L'ammissibilità delle persone fisiche e giuridiche sarà valutata secondo gli stessi criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Per favorire la partecipazione delle imprese maltesi all'esecuzione dei contratti di lavori e onde garantire la rapida ed efficace esecuzione dei progetti e delle azioni finanziati sulle risorse gestite dalla Commissione:

1. Malta, d'accordo con la Commissione, può ricorrere ad una procedura accelerata di bandi di gara, con termini più brevi per la presentazione delle offerte, in caso di appalti che, data la loro entità, interessano principalmente le imprese maltesi.

La procedura accelerata non esclude la possibilità di indire una gara internazionale, quando ciò sia giustificato dalla natura dei lavori o dalla convenienza di estendere la partecipazione.

2. In casi urgenti, o qualora ciò sia giustificato dalla natura, dall'importanza limitata o dalle caratteristiche specifiche di alcuni lavori o forniture, Malta può autorizzare in via eccezionale, d'accordo con la Commissione, l'aggiudicazione di contratti d'appalto previa licitazione privata e trattativa privata, nonché l'esecuzione in economia.

Il ricorso alle procedure di cui ai punti 1 e 2 è possibile per le operazioni il cui costo stimato è inferiore a 3 Mio di ECU.

Articolo 14

1. Malta riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti e azioni finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato o dell'organizzazione internazionale operante nel settore dello sviluppo più favoriti.

- 77
2. Le modalità del regime di cui al paragrafo 1 formano oggetto di uno scambio di lettere tra le parti.

Articolo 15

Malta adotta le misure necessarie affinché gli interessi e tutte le altre somme dovute alla Banca per le operazioni effettuate in base al presente protocollo siano esenti da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale.

Articolo 16

La concessione di un prestito ad un beneficiario che non sia Malta è subordinata da parte della Banca alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.

Articolo 17

Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni relative ai capitali di rischio di cui all'articolo 2, Malta si impegna a mettere a disposizione:

- a) dei beneficiari o dei loro garanti, la valuta necessaria per gli interessi, le commissioni e l'ammortamento dei prestiti e dei contributi sui capitali di rischio concessi per realizzare interventi sul suo territorio;
- b) della Banca, la valuta necessaria per il trasferimento di tutte le somme da essa ricevute in moneta nazionale, che rappresentano il reddito e il ricavato netto delle acquisizioni di partecipazioni della Comunità nel capitale delle imprese.

Articolo 18

I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica possono formare oggetto di esame in sede di consiglio di associazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.

Articolo 19

Un anno prima della scadenza del presente protocollo, le parti contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere adottate in materia di cooperazione finanziaria e tecnica.

Articolo 20

Il presente protocollo è allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta.

Articolo 21

1. Il presente protocollo è soggetto ad approvazione secondo le procedure proprie delle parti contraenti, le quali si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Quarto protocollo relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria tra l'UE e Malta.

2. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA

Voce B7-4040: Cooperazione finanziaria con Cipro e Malta.

3. BASE GIURIDICA

Articolo 238 del trattato.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione

Gli obiettivi sono i seguenti:

- contribuire allo sviluppo economico e sociale di Malta e all'integrazione della sua economica in quella europea, conformemente alle disposizioni dell'accordo di associazione;
- favorire il trasferimento dell'acquis comunitario (adattamento della legislazione nazionale e formazione dei funzionari) e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica nazionale alle realtà europee;
- più in generale, preparare le strutture economiche e sociali di Malta alla sfida dell'adesione all'UE.

4.2 Durata dell'azione e modalità di rinnovo

Periodo interessato: 1995-1998

Saranno negoziati specifici adattamenti qualora Malta aderisca all'UE nel corso del periodo interessato dal protocollo.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

5.1 SNO

5.2 SD

5.3 Tipo di entrate previste: rimborso dei prestiti a condizioni speciali.

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

- Sovvenzione al 100% sulle risorse del bilancio comunitario + prestiti BEI su risorse proprie
- Abbuono d'interessi: nulla
- Altri: capitali di rischio

14

Qualora l'azione produca risultati economici positivi, è previsto il rimborso parziale o totale del contributo finanziario comunitario? Nulla.

- L'azione proposta provocherà una variazione delle entrate? Se sì, di che natura è la variazione e qual è il tipo delle entrate? Se le operazioni dei capitali di rischio sono positive, generano entrate.
- Reimpiego: nulla.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1 Modalità di calcolo del costo totale dell'azione (rapporto fra i costi singoli e il costo totale)

Gli importi richiesti sono stati calcolati in funzione dei progetti già previsti che la Commissione potrebbe finanziare in tempi brevi.

7.2 Ripartizione per elementi dell'azione

- 13 MECU: sovvenzioni al 100% sulle risorse comunitarie
- 2 MECU: capitali di rischio sulle risorse comunitarie
- 30 MECU: prestiti BEI su risorse proprie

7.3 Spese operative per studi, riunioni di esperti, ecc., comprese nella parte B

(cfr. l'allegato III bis della comunicazione della Commissione del 22.4.1992, che figura nell'allegato VIII)

Nulla

7.4 Scadenzario da compilare per le azioni pluriennali che prevedono importi ritenuti necessari (inserito nell'atto di base)

- Importi ritenuti necessari:
- Periodo di applicazione:

	1995	1996	1997	1998	TOTALE
BILANCIO COMMISSIONE	2	5	5	3	15
BEI	5	10	10	5	30

8. MISURE ANTIFRODE PREVISTE (E RISULTATI DELLA LORO ATTUAZIONE)

I servizi della Commissione e la sua delegazione a Malta effettuano controlli ad ogni livello dell'attuazione dei progetti (bandi di gara, selezione, stipulazione di contratti, prestazione di servizi, pagamenti).

Le verifiche tengono conto degli obblighi contrattuali e regolamentari, dei principi di economia e di corretta gestione finanziaria.

In tutti gli accordi o contratti conclusi tra la Commissione e i beneficiari dei pagamenti sono comprese disposizioni di controllo (relazioni periodiche di esecuzione, concertazione con la Commissione, visite periodiche di funzionari della Commissione, ecc.).

È inoltre prevista la possibilità di visite in loco da parte della Corte dei conti.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO/EFFICACIA

9.1 Obiettivi specifici quantificabili, popolazione destinataria

- Obiettivi specifici: rapporto con l'obiettivo generale

Finanziamento di assistenza tecnica e di formazione per aiutare Malta ad adottare e attuare le normative comunitarie nonché le politiche e gli strumenti necessari per contribuire alla transizione economica, sociale e politica verso l'integrazione nella Comunità.

- Popolazione destinataria: distinguere eventualmente gli obiettivi, precisare i beneficiari finali dell'assistenza finanziaria della Comunità e gli intermediari impiegati.

Le azioni saranno portate a termine in collaborazione con le istituzioni governative e private maltesi; si rivolgono in particolare:

- * agli operatori socioeconomici
- * al settore dei servizi
- * ai funzionari

9.2 Giustificazione dell'azione

- Necessità dell'assistenza finanziaria della Comunità

Per ragioni di economia di scala, di coesione economica e sociale e soprattutto poiché l'Unione europea catalizza tutti gli apporti che avrebbero potuto fornire i singoli Stati membri.

- Scelta delle modalità d'intervento:

- * Vantaggi rispetto alle misure alternative (vantaggi comparativi)

Costo

16

Il quarto protocollo finanziario CE-Malta sarà firmato nel corso del 1995.

Effetti derivati

Sviluppo economico e sociale di Malta.

Effetti moltiplicatori

La proposta presa in considerazione ha implicazioni favorevoli per lo sviluppo delle PMI:

- incoraggiandone la partecipazione agli scambi e alla cooperazione;
- consentendo gli scambi di informazioni e dei contratti tra le PMI comunitarie da un lato e quelle maltesi dall'altro.

* Analisi delle azioni simili eventualmente effettuate a livello comunitario o a livello nazionale

- Principali fattori d'incertezza che possono modificare i risultati specifici dell'azione:

I principali fattori d'incertezza riguardano l'efficienza amministrativa dei nostri partner maltesi e la loro volontà politica di procedere speditamente nell'adozione dell'acquis comunitario, in particolare nella prospettiva delle elezioni del 1996.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

- Quando saranno avviate le azioni, saranno scelti alcuni indicatori di rendimento fra i seguenti:

* indicatori di risultato (misurazione delle attività organizzate):

- tasso d'impegno/di pagamento
- numero di azioni di formazione organizzate, livello di partecipazione; evoluzione del quadro legislativo nazionale (trasposizione dell'acquis comunitario)
- evoluzione degli scambi commerciali con l'UE, presenza delle imprese europee in loco
- livello di partecipazione ai programmi quadro comunitari

* indicatori d'impatto secondo gli obiettivi previsti:

- miglioramento della gestione delle imprese
- aumento degli scambi commerciali
- ripresa economica
- miglioramento della gestione amministrativa
- sviluppo dell'industria
- creazione del valore aggiunto nell'economia
- impatto sulla creazione di occupazione
- impatto sulla bilancia commerciale e sulla bilancia dei pagamenti
- impatto sull'evoluzione del reddito pro capite

- 77
- Modalità e periodicità previste per la valutazione

I progetti sono controllati e valutati periodicamente sia dagli organi incaricati dell'esecuzione sia dai servizi della Commissione.

Al termine dell'azione viene stilato un rapporto di valutazione sul contenuto nonché sulle conseguenze.

- Valutazione dei risultati ottenuti

I precedenti protocolli finanziari sono impegnati al 100%.

9.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria

- L'azione è prevista nella programmazione finanziaria della DG per gli anni interessati? Sì
- Indicare a quale obiettivo più generale definito nella programmazione finanziaria della DG corrisponde l'obiettivo dell'azione proposta.

Sviluppare la cooperazione con Malta al fine di contribuire a realizzare gli obiettivi economici e la stabilità politica del paese.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DEL BILANCIO)

Questa sezione deve essere trasmessa alla DG XIX e alla DG IX. Successivamente la DG IX la inoltra alla DG XIX con il proprio parere.

10.1 L'azione proposta comporta un aumento dell'organico della Commissione? Se sì, quale?

No.

11. INCIDENZA SULLA RISERVA COSTITUITA PER LE GARANZIE

11.1. Calendario previsionale dei prestiti da firmare durante il periodo di validità della decisione (in MECU):

1995	1996	1997	1998	TOTALE
5	10	10	5	30

11.2. Previsto impiego della riserva per il Fondo di garanzia (in MECU) :

1995	1996	1997	1998
0,75	1,5	1,125	0

11.2 Previsto impiego della riserva (tenuto conto della presente proposta; in MECU) :

	1995	1996	1997	1998	1999
ammontare della riserva	323	326	336	346	356
margin	131,5	118,2	306,9	318	314

IMPATTO DELLA PROPOSTA PREVISTA SULLE PMI

La proposta prevista ha implicazioni positive per lo sviluppo delle PMI, poiché:

- ° ne incoraggia la partecipazione agli scambi e alla cooperazione;
- ° consente scambi di informazioni e di contatti tra le PMI delle due parti.

20

ISSN 0254-1505

COM(95) 64 def.

DOCUMENTI

IT

02 11

N. di catalogo : CB-CO-95-075-IT-C

ISBN 92-77-86221-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo